

**VERBALE DI ACCORDO A LATERE DELLE INTESE  
SOTTOSCRITTE IL 28 GIUGNO 2013**

Tra

NH ITALIA S.P.A., in persona dei Sig.ri Fabio Comba, Mariangela Pecora e Riccardo Ubezio

e

FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL Nazionali e Territoriali unitamente alle RSA/RSU

Il giorno 28 giugno 2013, a latere delle intese sottoscritte in pari data presso la Divisione VII del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le medesime Parti, hanno altresì convenuto quanto segue.

**(A) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA**

Le parti, valutato l'impatto della sospensione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga da parte dei lavoratori ed in ragione del protrarsi dell'intervento della stessa, concordano sull'opportunità di addivenire ad un'intesa relativa al sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.

A tal fine, l'azienda, a decorrere con le prossime retribuzioni relative al mese di luglio (in pagamento nel mese di agosto 2013), anticiperà l'equivalente mensile del trattamento di Cassa Integrazione in favore del personale che ne farà richiesta scritta sotto forma di anticipo del Tfr versato in azienda, il tutto ove ne ricorreranno i presupposti ed alle seguenti condizioni:

- per il personale sospeso a zero ore senza rotazione = 100% del trattamento di Cigs su base mensile;
- per il personale sospeso con rotazione = pro quota del trattamento di Cigs corrispondente alla riduzione dell'orario di lavoro per intervento dello strumento di sostegno al reddito su base mensile.

**(B) PIANO SOCIALE**

Le Parti, anche in ragione dei risultati riscontrati nel corso delle precedenti procedure fino ad oggi, concordano in merito alla attivazione di un nuovo "Piano Sociale" basato sul medesimo meccanismo a scalare di quelli precedenti azionati fin dall'ottobre 2012, a tal fine adottando una serie di misure incentivanti volte a favorire l'esodo volontario del personale dichiarato in esubero, che manifesterà la non opposizione al licenziamento entro la data del 31/10/2013.

A tal fine, le Parti concordano nella articolazione di un sistema incentivante variabile nel tempo in funzione del momento di manifestazione dell'adesione al suddetto Piano, il tutto nel rispetto delle seguenti modalità operative, che sono riferite a due platee di soggetti destinatari differenziati tra (1) il Personale in esubero residuo dalle precedenti procedure di licenziamento collettivo attivate da NH ed (2) il Personale indicato in esubero nella presente procedura:

**(1) Personale in esubero residuo dalle precedenti procedure di licenziamento collettivo:**

- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro e non oltre il giorno 14.07.2013, verrà riconosciuto un incentivo "Flash" lordo pari a 12 mensilità;
- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro la data del 31.08.2013, verrà riconosciuto un incentivo lordo pari a 10 mensilità;
- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro la data del 30.09.2013 verrà riconosciuto un incentivo lordo pari a 8 mensilità;
- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro la data del 31.10.2013 verrà riconosciuto un incentivo lordo pari a 6 mensilità.



(2) Personale indicato quale esubero per la prima volta nell'ambito della presente procedura di licenziamento collettivo:

- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro e non oltre il giorno 14.07.2013, verrà riconosciuto un incentivo "Flash" lordo pari a 16 mensilità;
- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro la data del 31.08.2013, verrà riconosciuto un incentivo lordo pari a 14 mensilità;
- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro la data del 30.09.2013 verrà riconosciuto un incentivo lordo pari a 10 mensilità;
- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro la data del 31.10.2013 verrà riconosciuto un incentivo lordo pari a 8 mensilità.

Le parti intendono identificare quale "mensilità lorda" il prodotto della retribuzione annua lorda di riferimento diviso 14. Resta altresì inteso che le somme di cui sopra sono da considerarsi al netto del preavviso contrattualmente dovuto.

L'adesione del singolo lavoratore al piano sociale e la conseguente liquidazione delle somme qui previste, verrà comunque subordinata alla non opposizione al licenziamento ed alla successiva collocazione in mobilità, unitamente alla sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione e transazione novativa ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. in sede protetta.

Detti importi verranno corrisposti dalla Società in tre tranches eguali non appena effettuati i conteggi di Legge, nei tre mesi successivi alla data di cessazione del rapporto, a fronte della stipula del verbale di conciliazione di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 28 giugno 2013

Le OO.SS.

La Società NH ITALIA S.p.A.



